

Delibera n. 26/ 2016

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione dell’8 marzo 2016

- VISTO** l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale ed in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** in particolare l’articolo 27 (“*Reclami*”), paragrafo 2, del Regolamento, secondo il quale: *“I passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta. Entro un mese il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell’ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta”*;
- VISTO** l’articolo 18 (“*Sanzioni in materia di trattamento dei reclami dei viaggiatori*”), comma 2, del d.lgs. 70/2014, che recita testualmente: *“per ogni singolo caso*

accertato di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro”;

- VISTA** la ricevuta di avvenuta consegna del reclamo presentato a Trenitalia S.p.a dal Sig. Antonio Mariani, in data 14 giugno 2015, presso la stazione di Napoli Centrale, riferimento pratica NA611/2015;
- VISTO** il reclamo presentato dal Sig. Mariani all’Autorità, in data 21 dicembre 2015, prot. ART 2015/8258, con il quale rendeva noto che, a seguito di ritardi e soppressioni di treni sulla tratta Aversa – Roma Tiburtina nei mesi di Aprile e Maggio 2015, l’Impresa non ottemperava agli obblighi previsti dal Regolamento in merito all’informazione sulla soppressione dei servizi, sulle informazioni di viaggio e sull’assistenza ai passeggeri. Altresì, con lo stesso il reclamante chiedeva un rimborso di parte del prezzo degli abbonamenti acquistati per la sopra citata tratta a causa di continui ritardi e soppressioni avvenuti nel medesimo periodo;
- VISTA** la nota dell’Autorità, prot. 8393/2015 del 29 dicembre 2015, con la quale si chiedevano a Trenitalia S.p.a. una serie di informazioni corredate della relativa documentazione;
- VISTA** la nota di risposta di Trenitalia S.p.a., prot. ART 409/2016, del 22 gennaio 2016;
- CONSIDERATO** che dalla sopra indicata nota di Trenitalia S.p.a., tra l’altro, si desume chiaramente come la risposta fornita al passeggero in data 5 gennaio 2016, a fronte del reclamo presentato in data 14 giugno 2015, non sia conforme rispetto a quanto disposto dall’articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento, risultando in particolare superato il termine di un mese *ivi* previsto;
- RITENUTO** che le altre doglianze sollevate nel reclamo, relative alla carenza di informazioni e all’assistenza sopra illustrate, non recano i presupposti per l’avvio di un procedimento, dovendosi a tal fine ritenere idonee le azioni poste in essere dall’Impresa rispetto a quanto prescritto dalle relative disposizioni del Regolamento. Inoltre, quanto alla richiesta di rimborso per ritardi e soppressioni, dalla documentazione agli atti risulta che Trenitalia ha corrisposto al Sig. Mariani un indennizzo in misura pari al 3% del valore degli abbonamenti acquistati;
- RITENUTO** che, limitatamente al profilo della tardiva risposta dell’impresa al reclamo presentato dal passeggero, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l’avvio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia S.p.a., per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per aver omesso di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. L'avvio nei confronti di Trenitalia S.p.a. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
2. All'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 200,00 (duecento) ed euro 1.000,00 (mille).
3. E' nominato Responsabile del procedimento il dott. Roberto Gandiglio, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.530.
4. E' possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino; in particolare, il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al Responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it.
5. Il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di cui al punto 4, può richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni.
6. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 333,33 euro (trecentotrentatrè/33), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "*sanzione amministrativa delibera 26/2016*". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato.
7. I soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento.

8. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera.
9. La presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.a. a mezzo PEC all'indirizzo informazioni.art@cert.trenitalia.it.

Torino, 8 marzo 2016

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi